

NUOVI ORIZZONTI

Settimanale di informazione - Autorizzazione Tribunale di Roma n. 122/83

Novembre 2013 n. 13

LA VERITA' SULLA QUALIFICA DI PUBBLICA SICUREZZA

IL CONSIGLIO DI STATO RECEPISCE (ALLA LETTERA) LE INDICAZIONI DELL'O.S.Po.L.-CSA A RIGUARDO DELLA ATTUALE NATURA EVENTUALE ED ACCESSORIA DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.

Con la sentenza n. 3711/2013, del 10 luglio 2013, il Consiglio di Stato ha confermato l'accoglimento (già sancito dal TAR Ligure, Sez. II, sent. 00085/2007) del ricorso inoltrato da un appartenente alla Polizia Locale di Genova avverso il Comune di appartenenza che aveva ordinato il suo trasferimento d'ufficio ad un altro settore, previo inquadramento nel profilo amministrativo-collaboratore professionale, a seguito della revoca, disposta dal Prefetto, della preesistente qualifica di agente di P.S.

La fattispecie sottoposta al vaglio del Giudice Amministrativo si rivelava, invero, particolarmente importante, giacché affrontava nel merito l'annosa questione della natura giuridica della qualifica di agente (ausiliario) di p.s. attribuita con provvedimento del Prefetto, su istanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 5 della L. 65/86, al personale della Polizia Locale.

Ancor più specificamente, l'oggetto della valutazione del Consiglio di Stato verteva sulla relazione intercorrente tra tale qualifica e la struttura normativa del rapporto di lavoro dell'operatore di P.L., dovendosi stabilire se tale qualifica "entrasse" nel novero degli elementi costitutivi del contratto e dello stato giuridico del dipendente, ovvero dovesse definirsi in qualità di elemento accessorio, ulteriore e non determinativo della nascita e/o dell'estinzione del rapporto stesso.

La rilevanza della tematica, inoltre, si coglieva nella connessione che, notoriamente, sussiste tra il possesso della qualifica in discorso e la

dotazione e porto di armi (da fuoco) per il suddetto personale, che, recentemente, si é arricchita della parallela – quanto controversa – assegnazione di strumenti e dispositivi di autodifesa, nell'espletamento di servizi esterni, generali o speciali che possano essere.

E, propriamente a seguito della urgente necessità di provvedere, per evidenti ragioni di tutela dell'incolumità degli agenti impegnati (o "precezzati") dal Prefetto od altre Autorità di polizia in operazioni ad alta rischiosità (sgombro campi nomadi, interventi sull'ambulantato abusivo, attività antiprostituzione e antiacconaggio, ecc.), che l'O.S.Po.L.-CSA aveva, già da tempo, riesaminato codesta questione giungendo alla conclusione della rinunciabilità, tanto dell'arma, quanto della medesima qualifica di p.s., ove non fossero state assicurate precise garanzie di sicurezza per gli operatori, altrimenti mandati allo sbaraglio. Infatti, non andava certo trascurato il fatto che l'arma veniva (e viene) assegnata unicamente per esigenze di difesa personale, il che, oltre a determinare gravi discriminazioni giuridiche in ordine al porto ed all'uso della stessa, rappresenta un fattore di ulteriore pericolo per il personale operante che può trovarsi in situazioni contingenti di notevole incertezza ove si debbano stabilire i confini tra difesa personale e adempimento di doveri di servizio. Allo scopo di arginare, poi, il dilagante fenomeno di tali "precezzazioni" – ritenute illegittime e sospette di eccesso di potere – L.O.S.Po.L. CSA aveva, dunque, provveduto ad inviare al Ministero dell'Interno pro tempore (Cancellieri) Atto di formale diffida, in data 25 gennaio 2012 affinché disponesse la immediata cessazione di consimili iniziative (le cc.dd. "pattuglie miste") sottolineando la piena libertà del personale interessato a

rinunciare alla qualifica di p.s. senza che da ciò potesse derivarne effetto alcuno sotto il profilo disciplinare o contrattuale, senza, peraltro, ottenere la benché minima risposta o il più fugace accenno di riscontro.

Peraltro, il punto focale della interpretazione del problema era quella del prospettare la qualifica di p.s., per il personale della Polizia Locale, come accessoria ed eventuale e, quindi, annullabile in ogni momento, a seconda del consenso individuale del dipendente, ovvero per revoca effettuate a qualunque titolo e motivo.

Il Consiglio di Stato oggi adotta pedissequamente questi due aggettivi, ponendo una pietra miliare e definitiva sull'intera vicenda.

Il che, naturalmente, ha efficacia unicamente per evitare conseguenze negative sul rapporto di lavoro del personale di P.L., che certamente non preclude, anzi, incentiva le iniziative, sindacali e parlamentari, per giungere al riconoscimento pieno delle funzioni e dello stato giuridico della Polizia Locale mediante l'attribuzione di una qualifica formale di agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza, di ingresso nel Comparto Sicurezza, della dotazione di armi per motivi di servizio, di applicazione del contratto di diritto pubblico e di restituzione, della indennità di P.S., delle provvidenze della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Si acclude copia della diffida inviata alla Ministra Cancellieri addì 25.01.2012.

A cura dell'Ufficio Legislativo
O.S.Po.L.-CSA



Coordinamento Sindacale Autonomo
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE
Coordinamento Nazionale
Viale Trastevere 66 – 00153 - Roma
Tel. 065818638 - fax 06 5894847

Prot. 58/12
Del 25/01/12

S.E. il Ministro degli Interni
D.ssa Annamaria Cancellieri
Palazzo del Vicinale
Via De Pretis 00184 ROMA

ATTO DI FORMALE DIFFIDA

I Sottoscritti, **Luigi MARUCCI e Francesco GAROFALO**, nelle loro rispettive qualità di Responsabile Nazionale del Dipartimento Polizia Locale C.S.A. e di Coordinatore Nazionale del C.S.A. con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 66,

PREMESSO

- che, da molti mesi si registra l'emanazione di provvedimenti ordinativi, da parte dell'Autorità prefettizia, ovvero di P.S., inerenti l'impiego di personale della Polizia Locale in compiti di ordine pubblico;
- che, tali compiti vertono su attività di prevenzione e repressione di reati e condotte illecite, ivi compresa la dismissione forzata di insediamenti di nomadi e stranieri sul territorio di competenza;
- che, le medesime attività vengono espletate dal personale della P.L. alle dipendenze di funzionari ed ufficiali della Polizia di Stato in una condizione di formale subalternità e senza alcuna preliminare programmazione con gli organi istituzionali di appartenenza di detto personale;
- che, sovente, gli interventi che prevedono l'impiego di singoli o di gruppi di appartenenza alla P.L., vengono attuati mediante "intese" dirette fra il Questore ed il Comandante del Corpo, ossia in assenza di disposizioni del Sindaco, così come stabilito dall'art.3, primo comma, L.7 marzo 1986, n. 65;
- che, quest'ultima fattispecie determina una grave situazione di illegittimità, concentrando sul Comandante una responsabilità giuridica (civile, penale ed amministrativa) che la normativa vigente attribuisce **in via esclusiva** al Sindaco posto che, ai sensi dell'art.9, primo comma, L.65/86, lo stesso Comandante è gravato unicamente di responsabilità personale nei confronti del Capo dell'Amministrazione comunale e, per di più, specificamente, per l'addestramento, la disciplina e l'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo;
- che, in ogni caso, vige l'obbligatorietà, per il Sindaco, di emanare, in materia di collaborazione richiesta dalle Forze di polizia dello Stato, apposite direttive in formali disposizioni le quali, alla pari di ogni atto amministrativo, devono possedere integralmente i propri requisiti di legittimità, primo fra tutti, il rispetto del **dovere di motivazione**, esaustiva e dettagliata, del provvedimento medesimo;
- che, comunque, stante la categorica riserva posta dall'art. 117, secondo comma, lettera h), la quale attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, con la sola esclusione della polizia amministrativa locale, il conferimento, altresì in forma obbligatoria, di cotali mansioni alla P.L. risulterebbe contrastante con il suddetto disposto;
- che, del pari, si evidenziano i pur numerosi casi di impiego di personale della P.L. riqualificati alla stregua di attività di polizia stradale o, addirittura, di polizia amministrativa, laddove, per chiaro disposto di legge, queste tipologie di mansioni vengono (e devono essere) svolte autonomamente

dagli operatori di polizia locale;

- che, per l'effetto, i compiti ordinati dalle Autorità di P.S. sono da considerarsi estranei ed eccezionali, ai doveri ed alle mansioni istituzionali della P.L. con l'ulteriore, conseguente, necessità di pianificarne l'attuazione mediante i suindicati provvedimenti dell'Amministrazione locale e, ancor più, la previa concertazione con gli organi rappresentativi dei lavoratori, posta la incisiva rischiosità delle attività di ordine pubblico – come evidenziato da recenti drammatici episodi di violenza, finanche omicidiaria, occorsi ai danni del personale di P.L. – in ordine alla incolumità fisica del personale ad esse adibito;

- che, comunque, trattandosi di rischiosità aggiuntiva, oltreché di ben maggiore intensità, rispetto ai compiti assegnati dalla legislazione agli organi della Polizia Locale in via ordinaria, deve disporsi una speciale tutela assicurativa e previdenziale per fatti inerenti il servizio;

- che, in particolare, per quanto attiene alla prima, è inderogabile la stipula di una polizza, individuale o collettiva, con oneri a carico dello Stato, che garantisca copertura assicurativa per eventi sinistrosi subiti, ovvero cagionati a terzi dall'attività dispiegata dall'operatore di polizia locale impiegato in compiti di ordine pubblico;

- che, in relazione ai profili previdenziali interessanti il personale che sia chiamato a svolgere tali compiti vada riconosciuta la parificazione agli appartenenti alle altre Forze di Polizia, per quel che attiene alla causa di servizio;

- che, al riguardo, stante l'attuale esclusione della P.L. dal novero delle categorie rimaste fruitrici degli istituti dell'equo indennizzo, della pensione privilegiata e, in generale, delle procedure di accertamento della causa di servizio, così come stabilito dall'art. 6 del

Decreto Monti, seppur limitatamente alle aliquote di personale della P.L. impiegato nelle suddette mansioni, è preliminare l'estensione a costoro delle guarentigie riservate dall'art. 6 cit., agli organi e Corpi compresi nel Comparto Sicurezza, ai VV.FF. ed agli operatori del pubblico soccorso;

- che, qualora i servizi di o.p. siano svolti con la dotazione dell'arma da fuoco, siano egualmente estesi al personale operante della P.L. i motivi dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza previsti per l'espletamento del servizio di cui all'art. 53 C.p., secondo le disposizioni della L. 1 aprile 1981, n. 121 e normative decretali ad essa connesse;

- che, in caso di inadempimento di codesti incumbenti, non può darsi luogo ad alcuna "messa a disposizione" dell'Autorità di P.S. del personale della P.L., né per specifiche operazioni e, ancor meno, in forma continuativa;

- che, allo stato attuale della legislazione, la qualifica di agente di p.s. è rinunciabile da parte del personale della P.L. essendo la stessa configurata in posizione accessoria ed eventuale rispetto alle qualifiche istituzionali inerenti il rapporto ed il contratto di lavoro della P.L. medesima;

- che, infine, per tutti gli interventi e servizi, segnatamente se ulteriori e speciali, deve essere richiesto il nulla osta obbligatorio della Regione di appartenenza, ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto delle norme, modalità e procedure stabilite dalle relative legislazioni regionali.

- tutto ciò premesso e ritenuto, allo stato attuale della legislazione in materia ed in assenza di tutti gli adempimenti di cui sopra, i Sottoscritti

DIFFIDANO

le Ill.me Autorità di cui in titolo, affinché si astengano dall'adottare qualsivoglia provvedimento, a contenuto facoltativo come obbligatorio, ovvero precettativo, diretto ad impiegare singole unità o contingenti di personale della Polizia Locale (Municipale e Provinciale) in attività di ordine pubblico anche nella formazione della cc.dd. "pattuglie miste", peraltro prive di specifica normazione istitutiva.

Con riserva di ogni azione giudiziaria a tutela dei diritti dei lavoratori di P.L. e della loro incolumità fisica e giudiziaria.

Roma, 25-1-2012

F.to Luigi Marucci
Responsabile Nazionale Dipartimento
Polizia Locale C.S.A.

F.to Francesco Garofalo
Segretario Generale C.S.A.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4843 del 2007, proposto da:

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Aurelio Domenico Masuelli, dal 17A/v. Gabriele Pafundi e dal 17Aw. Edda Odone, con domicilio eletto presso l'Avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/A;

contro

Carlo Zanardi, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cocchi e dall'Avv. Carlo Zanardi, con domicilio eletto presso 17Aw. Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, n. 2;

nei confronti di

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale Governo di Genova - Prefettura di Genova, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00085/2007, resa tra le parti, concernente la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carlo Zanardi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Pafundi, l'Avv. Mazzeo, su delega dell'Avv. Cocchi, e l'Avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Carlo Zanardi è stato assunto alle dipendenze del Comune di Genova con il profilo professionale di Vigile Urbano - già V qualifica funzionale - in esito alla partecipazione a corso-concorso pubblico indetto dall'amministrazione.

2. Poiché nel corso del 1997 il sig. Zanardi subiva quattro ricoveri presso l'Istituto di Psichiatria dell'Ospedale San Martino di Genova, rimanendo assente dal lavoro, a causa di una sindrome depressiva, per lunghi periodi, il Comune decideva di inoltrare relazione al Prefetto di Genova per l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.

3. Il Prefetto, con provvedimento n. 171 del 15.9.1997, disponeva, nei confronti dell'interessato, la revoca della qualifica di agente di P.S., in precedenza conferita al momento dell'immissione in ruolo.

4. Il Comune, sulla scorta del rilievo che la qualifica di agente di P.S. costituiva indispensabile requisito di appartenenza al Corpo di Polizia Municipale, adottava determinazione di mutamento del profilo del sig. Zanardi, inquadrandolo nel profilo amministrativo-collaboratore professionale - corrispondente alla ex qualifica di appartenenza.

6. Il provvedimento di revoca della qualifica di agente di P.S., adottato dal Prefetto di Genova, veniva quindi impugnato dal sig. Zanardi con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ricorso di cui non è dato conoscere, a tutt'oggi, l'esito.

7. La determinazione dirigenziale di mutamento del profilo, adottata dal Comune di Genova, veniva impugnata dal sig. Zanardi avanti al T.A.R. Liguria che, con ordinanza n. 73 del 12.2.1998, respingeva la proposta domanda cautelare di sospensione.

8. Il Prefetto di Genova, nelle more, adottava il 21.12.1999 un nuovo provvedimento di revoca della qualifica di agente di P.S., emendando il precedente, che non recava l'autorità alla quale proporre eventuale ricorso e i relativi termini.

9. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso avanti al T.A.R. Liguria l'interessato.

10. All'udienza del 7.12.2006 il T.A.R. Liguria, Sez. 11, riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 85 del 24.1.2007, dichiarava inammissibile quello proposto avverso la revoca della qualifica di agente di P.S., adottato dal Prefetto, e accoglieva quello avverso la determinazione dirigenziale di mutamento del profilo.

10. Il giudice ligure riteneva assorbente il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente violazione dell'art. 7 della l. 241/90.

11. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Genova, lamentandone l'erroneità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 10 della l. 65/1989, degli artt. 2 e 20 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, degli artt. 4 e 73, comma 2, del Regolamento del Corpo dei Vigili Urbani di Genova, dell'art. 21-*octies*, comma 2, della l. 241/90 e dell'art. 114 Cost., e ne ha chiesto la riforma, con conseguente reiezione di entrambi i ricorsi proposti dal sig. Zanardi in prime cure.

12. Si sono costituiti in giudizio il sig. Zanardi e il Ministero dell'Interno, chiedendo entrambi la reiezione dell'appello.

13. Alla pubblica udienza del 7.6.2013 il Collegio, udita la discussione, ha trattenuto la causa in decisione.

14. L'appello va respinto.

15. Il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente e assorbente il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento culminato con la modifica del profilo professionale dell'interessato, disattendendo le deduzioni della difesa comunale che, al contrario, ha sostenuto che il mutamento del profilo professionale dovesse considerarsi necessitato alla luce della sopravvenuta impossibilità di svolgere tutte le funzioni proprie dell'agente di polizia municipale.

16. Il Comune appellante ha riproposto in questa sede, con un unico articolato motivo di censura, le medesime deduzioni disattese dal primo giudice.

17. Esso assume che l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, che pure non contesta essersi realizzata, non assumerebbe rilievo viziante, invocando l'applicazione dell'art. 21-*octies*, comma 2, c.c., perché il mutamento della qualifica professionale da vigile urbano in collaboratore professionale sarebbe conseguenza necessitata dalla revoca della qualifica di agente di P.S. subito dal sig. Zanardi.

18. Tale assunto si giustifica, secondo il Comune, sulla base del rilievo che l'idoneità al conferimento della qualifica di agente di P.S. costituirebbe un

requisito indispensabile per lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e, quindi, sarebbe essenziale tanto ai fini dell'assunzione quanto ai fini della permanenza nel profilo.

19. Da tale premessa l'appellante trae la conclusione che l'apporto dell'interessato non avrebbe potuto modificare l'esito necessitato del procedimento di mutamento del suo profilo professionale da vigile urbano in collaboratore professionale, una volta intervenuta la revoca della qualifica di agente di P.S., sicché erroneamente il T.A.R. ligure avrebbe ritenuto il provvedimento illegittimo per omessa comunicazione di avvio del procedimento stesso.

20. L'argomento è fallace.

21. Si evince infatti chiaramente dal complessivo impianto della L. 65/1986 (*"Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale"*) e del D.M.145/1987 (*"Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza"*), che lo status di agente di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell'agente di polizia municipale.

21.1. Questi è infatti chiamato a svolgere, nel nostro ordinamento, molteplici, complesse e delicate funzioni, tra le quali possono rientrare anche quelle attinenti alla pubblica sicurezza, con conseguente possibile uso delle armi.

La giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di affermare che le competenze attribuite dall'ordinamento (artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65) al corpo di polizia municipale *"consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull'osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori"* e che *"a queste attività di aggiunge l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza"* (Cons. St., sez. V, 12.8.1998, n. 1261).

21.2. Il nostro ordinamento non prevede nemmeno, in via generale, che l'agente di polizia municipale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, debba necessariamente far uso delle armi, in quanto l'art. 5, comma 5, della L. 65/1986 contempla la dotazione e, quindi, l'utilizzo delle armi esclusivamente per gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali sia conferita dal Prefetto la qualità di agente di pubblica sicurezza.

21.3. Non vi è, quindi, né vi può essere alcun automatismo tra la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza e il mutamento del profilo professionale dell'agente di polizia municipale, essendo la prima qualifica requisito indispensabile

solo all'esercizio di funzioni che implicino l'uso delle armi da parte dei vigili urbani, ma non certo per l'espletamento dei compiti che, ordinariamente, competono all'agente di polizia municipale in base alla legislazione vigente.

21.4. Né a tale fondamentale differenza, ben delineata dal legislatore nazionale, possono sovrapporsi o, addirittura, contrapporsi discipline normative di rango inferiore, dettate eventualmente dai regolamenti comunali, anche preesistenti, i quali ultimi non sarebbero con essa compatibili ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L. 65/1986.

21.5. E del resto, anche nel caso di specie, il Regolamento comunale del Corpo dei Vigili Urbani di Genova del 1956, diversamente da quanto assume il Comune appellante, agli artt. 4 e 73 prevede solo, in armonia con le - pur successive - previsioni del legislatore nazionale, che i vigili urbani possano ottenere dal Prefetto il riconoscimento aggiuntivo della qualità di agente di pubblica sicurezza, senza che ciò costituisca requisito obbligatorio per rivestire la qualifica di agente di polizia municipale.

22. Ne segue che la tesi dell'appellante, in quanto erronea, deve essere disattesa, con conseguente reiezione dell'appello.

23. Le spese del presente, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del Comune nei confronti dell'appellato Zanardi, non avendo il Ministero svolto, al di là della mera costituzione mediante atto di controricorso, sostanziale attività difensiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Comune di Genova a rifondere in favore di Carlo Zanardi le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di €3.000,00, oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

O.S.Po.L.-CSA
Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali
LA SCHEDE

L'Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali nasce dalla spontanea aggregazione di un gruppo di Vigili Urbani del Centro Storico di Roma nel Febbraio 1989 dopo che questi avevano movimentato la categoria attraverso l'Associazione Professionale L.P.L. - La Polizia Locale.

La voce dell'Organizzazione è il periodo "Nuovi Orizzonti" che divulga le battaglie del sindacato in tutta Italia.

Le ragioni che hanno indotto alla creazione di questo nuovo organismo sindacale nascono dalle gravi discriminazioni perpetrate dagli organi istituzionali, i quali hanno degradato le Polizie Locali ad un rango subalterno rispetto alle Polizie dello Stato. Infatti, i Sindacati tradizionali, sia confederali della triplice sia confederali autonomi quando non sostengono questa situazione di subalternità non compiono, di certo, grandi sforzi per osteggiarla.

Le battaglie sostenute dall'O.S.Po.L.-CSA, ormai di dominio pubblico, sono incentrate sulla volontà di restituire autorevolezza alle Polizie Locali e, comunque, tese alla difesa degli operatori, nonché alla salvaguardia della loro incolumità. Per la promozione della autorevolezza e per la razionalizzazione ed economicità dei servizi, l'O.S.Po.L.-CSA lotta da sempre contro la privatizzazione del rapporto di lavoro ed ha come scopo prefisso l'inquadramento in un contratto di Polizia, l'ingresso nell'eventuale "comparto Sicurezza" e l'equiparazione sostanziale, economica, previdenziale ed assistenziale delle Polizie Locali a quelle dello Stato ad ordinamento civile.

Per la difesa degli operatori e per la salvaguardia della salute e dell'incolumità, l'O.S.Po.L.-CSA ha combattuto e combatte strenue battaglie a favore dell'armamento e contro l'Agente Locale operante solitario nonché contro le conseguenze derivanti dall'impatto con le condizioni igieniche dell'ambiente di lavoro (inquinamento atmosferico ed acustico). Decine di denunce giudiziarie ed iniziative sindacali attuate attraverso agitazioni e scioperi, hanno conseguito importanti traguardi consistenti nel Vigile in pattuglia costituita da due unità; rotazione del personale impiegato nel controllo ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato delle nostre città; rotazioni frequenti per il personale impiegato nei servizi di viabilità nelle zone ad alto tasso di inquinamento. Per tanto l'O.S.Po.L. rivendica il Diritto per gli Agenti ed Ufficiali delle Polizie Locali della categoria a rischio.

Con la sentenza del TAR Lazio n. 1215, confermata dal Consiglio di Stato il 16.12.97, l'O.S.Po.L.-CSA e la categoria tutta hanno sconfitto l'infame progetto dell'Amministrazione Municipale di Roma con il quale, in violazione della Legge 65/86, si poneva in essere la trasformazione del Corpo della Polizia Municipale capitolino in "Istituzione" retta da un consiglio di amministrazione "privato" ed avente l'obbligo del pareggio di bilancio a fine anno contabile. Nella battaglia per il contratto di diritto pubblico, l'O.S.Po.L.-CSA ha promosso, stendendolo materialmente, l'articolato della proposta inerente la nuova Legge Quadro per la Polizia Locale - 1529 Camera Deputati.

L'O.S.Po.L.-CSA è stata promotrice della Federazione dei Sindacati Autonomi (F.U.S.P.L.I.), avente come scopo la lotta per il reinserimento delle Polizie Locali nel rapporto pubblicistico di lavoro..

Oggi, questa Organizzazione Sindacale è l'organismo maggiormente rappresentativo della Polizia Municipale di Roma, è presente fortemente in Abruzzo, Umbria, Campania, Marche, Lazio, Sicilia, Lombardia ed in buona parte del territorio nazionale ove ha eletto numerosi membri componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie con le recenti apposite elezioni con propri candidati nelle liste del CSA.

L'O.S.Po.L.-CSA, con grande altruismo e solidarietà, si erge quotidianamente in difesa della categoria ed è sempre presente

anche nel sostegno alle famiglie dei Vigili Urbani caduti in servizio o colpiti dalla criminalità organizzata in ragione di esso.

L'adesione alla O.S.Po.L.-CSA comporta il godimento di alcuni benefici come ad esempio: assicurazione garantita dalla compagnia INA-ASSITALIA verso la responsabilità civile contro terzi per eventi comunque riconducibili al servizio svolto; patrocinio legale garantito dai colleghi legali dislocati presso i capoluoghi di provincia per fatti comunque riconducibili all'attività di servizio o per la tutela del singolo di fronte al datore di lavoro; assistenza del Patronato ACLI garantita, su tutto il territorio nazionale ed estesa anche ai familiari degli iscritti, in virtù di apposita convenzione.

Queste sono le principali garanzie di tutela di cui godono gli iscritti ma ce ne sono altre di carattere economico e se ne stanno predisponendo di nuove sempre nello spirito di tutela ed agevolazioni per gli aderenti all'O.S.Po.L.-CSA.

Direttore Responsabile: Luigi Marucci

Direzione: Via Clelia, 18 - 00182 Roma

Tel 06 5818638

Mail: presidente@ospol.it